

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Giuseppe GRASSO	- Presidente
Davide DE GIORGIO	- Consigliere
Luca VARRONE	- Consigliere
Cesare TRAPUZZANO	- Rel. Consigliere
Remo CAPONI	- Consigliere

ha pronunciato la seguente

R.G.N. 9905/21**C.C. 8/7/2026**

Vendita –
Preliminare –
Esecuzione in
forma specifica –
Offerta prezzo

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9905/2021) proposto da:

DESTRO Riccardo, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Rocca;

- ricorrente -

contro

GODAG Immobiliare di BORELLA Graziella & C. S.a.s., in persona del suo legale rappresentante *pro – tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Capuzzo;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 2557/2020, pubblicata il 5 ottobre 2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2026 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;

lette le memorie illustrative depositate nell'interesse delle parti, ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c.



FATTI DI CAUSA

1.– Con atto di citazione notificato il 17 giugno 2009, Riccardo Destro conveniva, davanti al Tribunale di Padova, Godag Immobiliare di Graziella Borella & C. S.a.s., chiedendo che fosse disposto il trasferimento, in suo favore, degli immobili di cui al contratto preliminare di vendita stipulato con la società convenuta il 3 giugno 2008, per il prezzo pattuito di euro 230.000,00, di cui euro 50.000,00 già corrisposti ed euro 180.000,00 da pagarsi attraverso l'accollo di un mutuo già contratto dalla promittente venditrice, con la riduzione del prezzo nella misura di cui all'anticipo corrisposto, stante che – per un verso – la Godag non aveva liberato i beni dall'usufrutto concesso in favore di tale Denis Zilio, come invece promesso nel contratto preliminare, e – per altro verso – aveva, nel frattempo, iscritto ipoteca per un debito a carico dell'usufruttuario, con l'ulteriore accertamento di difformità urbanistiche sui cespiti. Chiedeva, inoltre, che la società convenuta fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificati in euro 55.000,00, all'esito dell'avvenuto adeguamento, a sue spese, dei beni rispetto alle difformità urbanistiche rilevate.

Si costituiva in giudizio Godag Immobiliare di Graziella Borella & C. S.a.s., la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie, negando la propria inadempienza, per avere rilasciato al promissario acquirente una procura a vendere gli immobili oggetto della promessa e per essere stato il promissario acquirente a conoscenza sia dell'esistenza del diritto di usufrutto gravante sui beni oggetto del preliminare, sia dello stato di pessima conservazione dei cespiti, sicché di nulla avrebbe potuto dolersi.



Quindi, il Tribunale adito rigettava la domanda di esecuzione in forma specifica, osservando: A) che, nel corso del giudizio, era deceduto l'usufruttuario e, quindi, si era consolidato il diritto reale parziario con quello del nudo proprietario; B) che il promissario acquirente aveva alienato, in forza della procura speciale rilasciatagli sia dalla promittente alienante sia dall'usufruttuario, tre mappali di cui al contratto preliminare, per il prezzo di euro 125.000,00; C) che, in relazione al mutuo di euro 180.000,00, il Destro si era in realtà accollato solamente l'importo di euro 110.000,00, poiché l'ulteriore somma di euro 70.000,00 era stata pagata dalla promittente venditrice; D) che l'effetto traslativo richiesto era stato, dunque, delimitato ai tre mappali residui, il cui valore era stato quantificato in euro 105.000,00; E) che la prova del versamento in acconto della somma di euro 50.000,00 non era stata fornita, sicché tale somma non poteva essere compensata con il credito residuo di euro 105.000,00; F) che non poteva essere riconosciuto il risarcimento dei danni quantificato in euro 55.000,00, poiché il consulente tecnico d'ufficio aveva accertato che, al momento della sottoscrizione del preliminare, non vi erano difformità urbanistiche, essendo l'immobile stato costruito prima del 1967; G) che non potevano essere riconosciuti neanche i danni per l'adeguamento degli impianti, poiché, trattandosi di immobili vetusti e in pessime condizioni, della circostanza si era sicuramente tenuto conto nella determinazione del prezzo, né infine era stata fornita la prova circa il lamentato danno da ritardo nella stipula del definitivo; H) che, non avendo offerto il promissario acquirente di corrispondere il prezzo della



compravendita quantificato in euro 105.000,00, la domanda di trasferimento non poteva essere accolta.

2.– Riccardo Destro proponeva appello avverso la pronuncia di prime cure, lamentando: 1) la sufficienza dell'offerta non formale di esecuzione della prestazione in qualsiasi modo idoneo a manifestare la volontà di adempiere per il prezzo indicato dal consulente tecnico d'ufficio; 2) il mancato riconoscimento dell'inadempimento della promittente venditrice, con il conseguente risarcimento del danno quantomeno nella misura stabilita dal consulente tecnico d'ufficio di euro 26.000,00; 3) la mancata considerazione dell'esistenza dell'usufrutto, che – in considerazione della giovanissima età dell'usufruttuario – era quantificabile in euro 195.000,00; 4) la sussistenza della prova della corresponsione della somma di euro 50.000,00, come da quietanza rilasciata all'atto di sottoscrizione del preliminare, con la conseguente possibilità di disporre il trasferimento senza la corresponsione di alcunché, dovendo aggiungersi all'acconto versato l'ulteriore somma di euro 55.000,00 a titolo risarcitorio.

Si costituiva nel giudizio di impugnazione la Godag, la quale instava per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ovvero per il suo rigetto, con la conseguente conferma della pronuncia appellata.

Decidendo sul gravame interposto, la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l'appello e, per l'effetto, confermava la pronuncia impugnata.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il promissario acquirente non aveva manifestato alcuna volontà di corrispondere



il residuo prezzo di euro 105.000,00, pretendendo il trasferimento immobiliare senza corresponsione di alcuna somma, a fronte della parte di prezzo che assumeva di aver già pagato e del riconoscimento del risarcimento del danno, a compensazione della residua parte del prezzo, domande che tuttavia erano state disattese; *b)* che il Destro non aveva manifestato tale volontà nemmeno in via subordinata per l'ipotesi, poi verificatasi, di rigetto delle sue domande di accertamento dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo e di riconoscimento del risarcimento del danno; *c)* che non era stato dimostrato alcun inadempimento da parte della promittente alienante sotto il profilo della promessa di vendita di un immobile su cui gravavano difformità urbanistiche, essendo stata la circostanza esplicitamente esclusa dal consulente d'ufficio, il quale aveva altresì chiarito che, al momento della stipula del preliminare, l'immobile si trovava in pessime condizioni, conosciute dal promissario acquirente, sicché il Tribunale correttamente aveva escluso che potesse essere riconosciuto a quest'ultimo il risarcimento per avere eseguito lavori di manutenzione migliorativa rispetto al pessimo stato di conservazione nel quale l'immobile versava, stato che aveva evidentemente influito sulla determinazione del prezzo della vendita; *d)* che, quanto alla mancata valorizzazione dell'usufrutto, a prescindere dal fatto che nei primi mesi dell'anno 2012, a seguito del decesso dell'usufruttuario, si era consolidato il diritto reale parziario con quello del nudo proprietario, in ogni caso, sin dalla stipula del preliminare, il Destro era in possesso di procura speciale a vendere, rilasciatagli anche dall'usufruttuario; *e)* che la



dichiarazione sulla corresponsione di euro 50.000,00 a conguaglio, posta in calce al preliminare, non era sottoscritta e non poteva costituire prova dell'intervenuto versamento di detta somma.

3.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sette motivi, Riccardo Destro.

Ha resistito, con controricorso, Godag Immobiliare di Graziella Borella & C. S.a.s.

4.- In prossimità dell'adunanza camerale non partecipata fissata per l'8 luglio 2026, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2932, secondo comma, c.c., per avere la Corte di merito escluso la sussistenza di una valida manifestazione di offerta da parte del promissario acquirente, in ordine al pagamento del prezzo per il trasferimento dei beni immobili promessi in vendita, oggetto della domanda di esecuzione in forma specifica.

Osserva l'istante che sarebbe stata sufficiente una semplice offerta, anche non formale, idonea a manifestare la relativa volontà, o addirittura l'offerta di corrispondere il prezzo sarebbe stata implicita nella stessa domanda giudiziale formulata.

2.- Con il secondo motivo (individuato nel ricorso come 1-*bis*) il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,



oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte territoriale mancato di valutare la circostanza relativa all'avvenuta estinzione parziale, da parte del promissario acquirente, del mutuo ipotecario gravante sui beni, con la corresponsione di euro 110.000,00 mediante accollo del mutuo.

Obietta l'istante che, attraverso tale condotta (*recte* l'estinzione parziale del mutuo), il Destro avrebbe, senza ombra di dubbio, dimostrato non solo la propria intenzione di pagare il prezzo della compravendita, ma vi avrebbe addirittura dato fattivo adempimento, accollo risultante dal testo della sentenza impugnata.

3.- Con il terzo motivo (individuato nel ricorso come secondo motivo) il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza ex artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda, presupposta, di trasferimento immobiliare in favore di Riccardo Destro, a fronte dell'offerta di pagamento del prezzo di euro 105.000,00 (o del diverso prezzo da determinarsi all'esito del giudizio), anche nella denegata ipotesi di mancato accertamento dell'acconto versato dal Destro e della pretesa di riduzione del prezzo in virtù dei danni patiti.

Espone l'istante che, ove le domande attoree fossero state correttamente interpretate, la Corte distrettuale ne avrebbe ricavato che il promissario acquirente aveva manifestato la volontà di corrispondere il prezzo di trasferimento dei beni immobili, quantunque fino a un massimo di euro 105.000,00, ciò anche nell'eventualità, per quanto residuale e "denegatissima", in cui il giudice non avesse riconosciuto l'avvenuto pagamento



dell'acconto da defalcare dal prezzo e nemmeno i danni lamentati, fondanti la richiesta di riduzione del prezzo medesimo.

I tre motivi – che possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto avvinti da evidenti ragioni di connessione logica e giuridica – sono infondati.

E questo perché il promissario acquirente ha richiesto la produzione dell'effetto traslativo mediante la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., escludendo espressamente che fosse tenuto a corrispondere alcun prezzo residuo, in ragione della decurtazione dell'importo già versato a titolo di anticipo di euro 50.000,00 e dell'importo dei danni patiti a causa dei vizi da cui il compendio immobiliare sarebbe stato affetto, il cui ammontare avrebbe superato lo stesso prezzo residuo dei beni.

Sicché ha richiesto l'adempimento coattivo, negando che fosse tenuto al pagamento di alcuna ulteriore somma, il che escludeva che nella domanda proposta potesse ritenersi implicitamente contenuta l'offerta di pagamento del prezzo residuo, che avrebbe dovuto essere versato al tempo della stipula del definitivo.

Ebbene, ove le parti nulla abbiano disposto in merito all'efficacia finale dei pagamenti a titolo di controprestazione, ovvero abbiano espressamente convenuto che tali effetti finali debbano essere differiti al tempo della conclusione del definitivo, il giudice non può elevare a condizione dell'azione l'offerta della prestazione finale, siccome ancora inesigibile. Anche in questa ipotesi, però, il rimedio dell'esecuzione specifica può essere utilmente esperito, sebbene un'interpretazione teleologicamente



orientata dell'art. 2932, secondo comma, c.c. – e dell'esigenza, ad esso sottesa, di evitare la violazione del sinallagma fissato dal definitivo non concluso – imponga la pronuncia di una sentenza "condizionata", senza che il giudice incorra nel vizio di ultrapetizione.

In tal caso basta accertare la manifestazione del consenso alla conclusione del contratto definitivo, perché solo quest'ultima esaurisce l'oggetto della prestazione gravante sui contraenti in tale momento, rispetto al quale l'obbligo del pagamento del prezzo rappresenta un effetto (implicito) della conclusione dell'affare (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 19119 del 11/07/2025; Sez. 2, Sentenza n. 8164 del 22/03/2023; Sez. 2, Sentenza n. 14372 del 05/06/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 29849 del 29/12/2011; Sez. 3, Sentenza n. 59 del 04/01/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1964 del 22/02/2000; Sez. 2, Sentenza n. 14709 del 30/12/1999; Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 18/10/1999; Sez. 2, Sentenza n. 1207 del 06/02/1998; Sez. 2, Sentenza n. 11839 del 26/11/1997; Sez. 1, Sentenza n. 8730 del 08/09/1997; Sez. 2, Sentenza n. 10069 del 18/11/1996; Sez. 2, Sentenza n. 3926 del 27/04/1996; Sez. 2, Sentenza n. 795 del 24/01/1995; Sez. 2, Sentenza n. 144 del 09/01/1993; Sez. 2, Sentenza n. 2103 del 15/03/1990).

Senonché tale offerta implicita nella fattispecie è stata debitamente negata per incompatibilità con la posizione processuale assunta in concreto dal promissario acquirente, il quale aveva *expressis verbis* richiesto che l'effetto traslativo mediante sentenza costitutiva fosse disposto senza la previsione di alcun versamento ulteriore.



E ciò senza manifestare tale disponibilità al versamento di un prezzo ulteriore nemmeno in via subordinata per l'ipotesi, poi verificatasi, di rigetto delle domande di accertamento dell'avvenuto pagamento di parte del prezzo e di riconoscimento del risarcimento del danno.

In ordine all'omesso esame di fatto decisivo, si ricade, invece, in un'ipotesi di "doppia conforme" ex art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c. vigente *ratione temporis* (in esito alla riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, art. 360, quarto comma, c.p.c.), ipotesi in cui il vizio dedotto non è deducibile.

E questo appunto perché nei due gradi di merito le "questioni di fatto", relative al mutuo accollato, sono state decise in base alle "stesse ragioni" e ripercorrendo il medesimo *iter* logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 7724 del 09/03/2022; Sez. 6-3, Ordinanza n. 2506 del 27/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 33483 del 11/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 29222 del 12/11/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).

D'altronde, è onere del ricorrente indicare, allo scopo di escludere la declaratoria di inammissibilità, le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro eterogenee (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 5947 del 28/02/2023; Sez. 6-2, Ordinanza n. 8320 del 15/03/2022; Sez. L, Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Sez. 1, Sentenza n. 26774 del 22/12/2016), specificazione di cui, nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, non vi è traccia.



Né *a fortiori* il fatto in tesi omesso risulta acclarato da alcuna circostanza, posto che la sentenza di primo grado si è limitata ad attestare che, a fronte del pagamento delle rate di mutuo a cura del promittente alienante per euro 70.000,00, il promissario acquirente si era accollato il mutuo per euro 110.000,00 (e non per euro 180.000,00, come previsto originariamente nel preliminare), senza alcun riferimento all'effettivo pagamento di detto mutuo, a cura del promissario acquirente, in favore della banca mutuante.

Tutto quanto precede è stato argomentato all'esito di un'adeguata interpretazione della domanda, come corroborata dalla stessa difesa del ricorrente, il quale ha ammesso che l'invocata sentenza costitutiva avrebbe dovuto essere adottata senza alcuna condanna ulteriore.

4.- Con il quarto motivo (individuato nel ricorso come terzo motivo) il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di documenti decisivi per il giudizio, ossia dei documenti di cui al n. 13 del fascicolo di parte attrice e di cui al n. 6 del fascicolo di parte convenuta, in relazione all'avvenuto versamento di un acconto di euro 50.000,00, a cura di Riccardo Destro, con la conseguente violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c., per avere la Corte d'appello mancato di valutare i suddetti documenti, dimostrativi del riconoscimento della già avvenuta corresponsione della somma indicata.

Siffatta circostanza sarebbe stata decisiva per il giudizio, poiché l'accertamento della sussistenza dell'avvenuto pagamento della somma di euro 50.000,00 avrebbe necessariamente influito



sulla valutazione del giudice circa l'imputabilità di tale acconto sul prezzo di euro 105.000,00 in relazione ai beni *de quibus* e conseguentemente ne avrebbe determinato la diminuzione per il corrispondente ammontare, con la conseguenza che il prezzo da versare sarebbe stato pari ad euro 55.000,00.

5.- Con il quinto motivo (individuato nel ricorso come 3-*bis*) il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., della nullità della sentenza, per avere la Corte del gravame mancato di considerare una circostanza ammessa dalle parti, consistente nell'avvenuto versamento, daparte del Destro, dell'acconto di euro 50.000,00 mediante compensazione con la corrispondente somma già oggetto di pattuizione tra le parti, in riferimento a rapporti diversi da quello oggetto di causa, in violazione dell'art. 115, primo comma, c.p.c.

Adduce, in proposito, l'istante che sarebbe stata la stessa convenuta Godag, fin dalla sua comparsa di costituzione e risposta, a confermare che un acconto era stato pagato, mediante compensazione con identica somma oggetto di altri affari, sicché la circostanza avrebbe dovuto reputarsi non contestata.

6.- Il sesto motivo del ricorso (individuato come 3-*ter*) investe, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2735, primo comma, c.c., per avere la Corte di seconde cure mancato di accertare il valore confessorio della dichiarazione di avvenuta ricezione, da parte di Godag, dell'acconto di euro 50.000,00, come risultante dal preliminare del 3 giugno 2008, nella versione di cui al documento n. 13 del fascicolo di parte attrice, secondo cui il



prezzo pattuito dalle parti era di euro 230.000,00, di cui euro 50.000,00 già corrisposti.

Dichiarazione, sottoscritta da controparte, che avrebbe avuto valore di quietanza.

Detti motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi – sono inammissibili per difetto di interesse.

Non solo il vizio di omesso esame di fatto decisivo non può essere dedotto in caso di “doppia conforme”, come innanzi precisato, ma in più la circostanza posta a fondamento delle doglianze non è dirimente.

Infatti, quand’anche l’acconto di euro 50.000,00 fosse stato corrisposto (o, comunque, avesse costituito oggetto di compensazione con un credito del promissario compratore), l’esito della lite non sarebbe mutato.

Ed invero il promissario acquirente ha chiesto che fosse disposto l’effetto traslativo della proprietà dei cespiti emarginati, senza corrispondere alcunché a titolo di prezzo residuo, con l’effetto che – quand’anche il pagamento dell’acconto per euro 50.000,00 fosse stato reputato dimostrato – comunque la pronuncia costitutiva sarebbe stata preclusa, poiché avrebbe postulato la disponibilità a corrispondere quantomeno l’importo di euro 55.000,00, somma di cui il Destro ha rifiutato espressamente il pagamento, ritenendo che esso si compensasse con l’importo dei danni patiti.

Al riguardo, si rileva che il principio contenuto nell’art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l’interesse ad impugnare una data



sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere nella sola correzione della motivazione della sentenza impugnata ovvero di una sua parte. Ne consegue che deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione proposta, ove non sussista la possibilità, per la parte che l'ha fatta, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 23054 del 23/08/2024; Sez. 5, Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024; Sez. 6-5, Ordinanza n. 3991 del 18/02/2020; Sez. L, Sentenza n. 594 del 15/01/2016; Sez. 2, Sentenza n. 1236 del 27/01/2012).

7.- Il settimo motivo del ricorso (individuato come quarto motivo) attiene, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., all'omesso esame di un documento decisivo per il giudizio, in relazione all'irregolarità urbanistica degli immobili, come rilevata dalla consulenza tecnica d'ufficio, per avere la Corte d'appello mancato di tenere conto degli esborsi sostenuti dal promissario acquirente per adeguare l'impiantistica degli immobili in questione e per completare la pratica di ristrutturazione e cambio d'uso dei beni promessi in vendita, regolarizzando in sanatoria la pratica amministrativa che era stata avviata dalla promittente venditrice prima del preliminare, ma non portata a termine, tanto da indurre l'ausiliario del giudice a quantificare il rimborso spettante nella misura pari ad euro 26.000,00, oltre IVA.

Sostiene l'istante che quantomeno di tale importo avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della quantificazione del prezzo residuo dovuto.



Il motivo è inammissibile.

Si tratta, infatti, di una "doppia conforme", rispetto alla quale il vizio di omesso esame non può essere avanzato.

Peraltro, i fatti addotti non sono stati omessi.

La sentenza impugnata ha, infatti, evidenziato – da un lato – che non era stato dimostrato alcun inadempimento da parte della promittente alienante sotto il profilo della promessa di vendita di un immobile su cui gravavano difformità urbanistiche, essendo stata la circostanza esplicitamente esclusa dal consulente d'ufficio, e – dall'altro – che doveva essere escluso che potesse essere riconosciuto al promissario il risarcimento per avere eseguito lavori di manutenzione migliorativa rispetto al pessimo stato di conservazione nel quale l'immobile versava, stato che aveva evidentemente influito sulla determinazione del prezzo della vendita.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese e compensi del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di



cassazione, che liquida in complessivi euro 7.900,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 8 luglio 2026.

Il Presidente

Giuseppe Grasso

